



## **TRIBUNALE DI BOLOGNA**

### **IV SEZIONE CIVILE**

#### **Procedure Concorsuali e da Sovraindebitamento ex lege n. 3/2012**

#### **Il Presidente della Sezione**

#### **e gli altri Giudici Delegati alle Procedure Concorsuali**

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*»,

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 emergenza sanitaria di rilevanza internazionale ;

Visto in particolare il DECRETO-LEGGE 8 marzo 2020, n. 11 - “*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*” (20G00029) (GU Serie Generale n.60 del giorno 8/3/2020) entrato in vigore in pari data ;

Rilevato che, in ordine temporale, la prima misura del Decreto ha ad oggetto la previsione con efficacia immediata, di un «*periodo cuscinetto*», che va da lunedì 9 marzo a domenica 22 marzo 2020, durante il quale – salve le eccezioni previste dal decreto – le udienze dei procedimenti civili e penali, pendenti presso tutti gli Uffici Giudiziari d'Italia, sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020 e dunque non saranno tenute; durante il medesimo periodo sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto compreso nei procedimenti rinviati;

Ritenuto che occorre considerare una serie articolata di elementi: la struttura del procedimento di liquidazione endoconcorsuale e la varietà delle Procedure ove

debbono svolgersi le relative operazioni; l'ampiezza e la diversificazione delle figure professionali coinvolte; la stringente connessione tra i diversi atti ed attività da coordinare in tale ambito, anche attraverso una tempistica che sia capace di incidere sulla progressione delle singole fasi procedurali; il numero di cittadini e di utenti che vi sono coinvolti: tutte le richiamate ragioni impongono – con la massima sollecitudine – di provvedere ad una riorganizzazione complessa, anziché limitarsi a disporre semplice sospensione ;

Ritenuto che – oltre a consentire l'osservanza delle norme a tutela della salute pubblica – il rinvio per un certo periodo di tempo delle attività finalizzate alla liquidazione è coerente anche con l'obiettivo intrinseco delle procedure competitive endoconcorsuali, finalizzate pur sempre ad ottenere il massimo realizzo all'esito della vendita coattiva;

Ritenuto, al contrario, che – proprio in contrasto con la primaria *ratio* funzionale dello strumento esecutivo forzoso – va considerato che il presente contesto di forte allarme sociale, nascente dalla progressiva diffusione del Covid-19 sul territorio nazionale, finisce per rendere assai probabile un'irrimediabile alterazione nelle partecipazioni alle vendite competitive: ciò si risolve, quindi, nell'elevata possibilità d'inquinamento del relativo settore di mercato, determinando così un grave pregiudizio per l'effettiva competizione nella fase di liquidazione coattiva .

CHE, a fronte delle illustrate considerazioni, i magistrati della IV Sezione Civile del Tribunale di Bologna investiti della funzione di Giudici Delegati nelle Procedure Concorsuali

#### DISPONGONO

1) La REVOCA di tutti gli esperimenti d'asta fissati tra il 9 marzo ed il 30 aprile 2020 compresi, disponendo che ciascun Organo rispettivamente incaricato – nella qualità di Curatore, di Liquidatore Giudiziale, oppure di ogni altro ruolo dotato di analoghi compiti, per il realizzo del patrimonio immobiliare nell'ambito delle singole Procedure concorsuali – provveda

alla più sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza: in proposito si invitano i Curatori ed i Liquidatori giudiziali a segnalare tempestivamente ai Giudici Delegati le eventuali circostanze che si dimostrino essere incompatibili con il presente provvedimento, per quanto attiene in particolare le vendite di compendi aziendali o di altri cespiti rispetto ai quali sia dunque fondatamente ipotizzabile – soprattutto in presenza di offerte vincolate aventi scadenza prossima e significativo vantaggio per la Procedura, grazie al prezzo così garantito – che il miglior realizzo resterebbe compromesso, in caso di rinvio e di prossima vendita competitiva ;

2) Che l'Ufficio di Coordinamento per le Vendite Delegate - sito presso il Tribunale di Bologna - non accetti più il deposito delle offerte cartacee, in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati entro il periodo di cui al punto precedente; si autorizza, fin da ora, il personale del suddetto Ufficio Vendite presso il Tribunale ad aprire le buste e a procedere alla restituzione delle cauzioni, mediante apposito provvedimento di restituzione firmato dal Giudice Delegato di pertinenza . Inoltre, onde evitare agli utenti privati il compimento di inutili attività, in esecuzione del presente provvedimento si invitano fin d'ora i curatori o liquidatori giudiziali – titolari dei fascicoli cui si riferisce il disposto rinvio, ossia quelli con aste già fissate nei mesi di MARZO e di APRILE 2020 – ad informare celermente gli interessati all'acquisto, anche a mezzo posta elettronica, riguardo il presente provvedimento sospensivo, con la succinta indicazione che le aste/vendite saranno rinviate a data successiva che sarà sollecitamente indicata ;

3) Nel giorno fissato per gli esperimenti di vendita come sopra revocati, il Responsabile dell'Ufficio Vendite Delegate provvederà alla diretta restituzione delle cauzioni, previa firma da parte dell'offerente di una

quietanza per la relativa restituzione; tale fase procedimentale sarà tenuta a porte chiuse, ai sensi dell'art.128 c.p.c., garantendo il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica, in particolare nell'osservanza delle previsioni di cui al D.L. 2 marzo 2020 n. 9. Il Responsabile dell'Ufficio Vendite è autorizzato, altresì, ad una sintetica verbalizzazione delle operazioni compiute: tale verbale sarà poi oggetto di apposito provvedimento di ratifica da parte dei singoli Giudici Delegati; gli avvocati ed i notai delegati ex artt.104/ter co.IV l.f. e 591/bis c.p.c. – quali norme applicabili per quanto compatibili – sono tutti esonerati dal presenziare alle suddette restituzione delle cauzioni, essendo l'udienza originaria destinata al rinvio ;

- 4) Che in tutte le procedure in cui – per diserzione di offerte – non si renda necessario provvedere alla restituzione della cauzione, non vi sarà bisogno di alcuna verbalizzazione, in quanto la prosecuzione delle attività sarà disciplinata con successivo provvedimento;
- 5) Le attività custodiali svolte dai Curatori, dai Liquidatori giudiziali o da altre figure – in particolare, le visite dei potenziali acquirenti presso gli immobili da vendere, funzionali al loro realizzo forzoso – sono pure sospese, fino al 30 aprile 2020 compreso ;
- 6) In relazione alle procedure ove – pur risultando approvati i relativi programmi di liquidazione – ancora non siano stati depositati i conseguenti avvisi di vendita, il deposito degli avvisi è sospeso fino a nuovo ordine del G.D. di pertinenza ;

- 7) E' sospesa fino al 22 marzo 2020 – in ossequio a quanto previsto nel D.L. 8 marzo 2020, n.11 – l'esecuzione degli ordini di liberazione degli immobili, da attuare ai sensi dell'art. 560 c.p.c. in quanto compatibile ;
- 8) Il presente provvedimento non sospende gli altri termini processuali, né la scadenza per il saldo del prezzo dovuto quanto agli immobili già aggiudicati: in relazione al versamento del saldo-prezzo, in ottemperanza alle misure precauzionali stabilite dalle Autorità competenti, si prevede espressamente che esso avvenga in modo esclusivo con strumenti informatici, inviando la contabile di avvenuto versamento agli indirizzi e/mail del curatore o del liquidatore giudiziale, come indicato nell'avviso di vendita e nel testo pubblicitario;

Si inserisca il presente Decreto, a cura della competente Cancelleria, nei rispetti fascicoli telematici delle Procedure interessate dalle disposizioni in premessa, oltreché nel sito [www.intribunale.net](http://www.intribunale.net), procedendo ad affiggerlo anche nei locali dell'Ufficio Vendite Delegate presso il Tribunale ;

Si raccomanda, in considerazione dell'importanza degli interessi coinvolti, nonché dell'oggettiva gravità e complessità della situazione, la più scrupolosa osservanza del presente provvedimento e delle norme in materia .

Con riserva di ulteriori interventi ed eventuali modifiche, resi opportuni da mutamenti della situazione in esame, o da nuove disposizioni delle Autorità.

Si comunichi con urgenza al sig. Presidente del Tribunale – quale organo investito del contrasto all'emergenza epidemiologica in Sede – nonché al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed al Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti di Bologna .

Così disposto in Bologna, il 9 marzo 2020

I Giudici Delegati :

Dott. Fabio FLORINI - Presidente

Dott. Maurizio ATZORI

Dott.ssa Anna Maria ROSSI

Dott.ssa Antonella RIMONDINI